

IVA

Le operazioni con l'estero per i contribuenti "forfettari"

di Luca Mambrin

Come noto i soggetti che adottano il **regime forfetario** beneficiano di **agevolazioni e semplificazioni** in materia di Iva, oltre che di una **tassazione agevolata** ai fini delle imposte sui redditi.

I contribuenti forfettari **non addebitano l'Iva in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione** dell'imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni; le fatture emesse non devono, pertanto, **recare l'addebito dell'imposta**.

In relazioni alle **operazioni con l'estero**, il comma 58 della L. 190/2014 individua in modo puntuale le disposizioni da applicare in caso di **effettuazione di operazioni attive e passive con operatori non residenti**; analizziamole nel dettaglio, tenendo in considerazioni i chiarimenti forniti nella **circolare n. 10/E/2016**.

Acquisti intracomunitari di beni

Nel caso di **acquisti di beni da operatori UE entro la soglia di euro 10.000** l'Iva viene assolta dal cedente nel paese di origine dei beni; **l'acquirente forfettario non ha obbligo di iscriversi al VIES né di compilare l'Intra**, salvo la possibilità di **optare per l'applicazione dell'Iva in Italia**.

In caso di **superamento della soglia di euro 10.000**, l'acquisto assumerà rilevanza in Italia, secondo le **regole degli acquisti UE**. Verificatasi tale circostanza il contribuente forfettario dovrà:

- **iscriversi al VIES**;
- **assolvere l'Iva integrando la fattura emessa dall'operatore comunitario** con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta e **versandola entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, senza diritto alla detrazione dell'imposta;
- **presentare l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari** (Intra-2 bis).

Cessioni intracomunitarie di beni

Le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti appartenenti ad altro Stato UE **non sono considerate cessioni intracomunitarie in senso tecnico**, e sono assimilate alle operazioni

interne, per **le quali l'Iva non viene evidenziata in fattura**. Il cedente **deve indicare** nella fattura emessa nei confronti dell'operatore comunitario che l'operazione, soggetta al regime in esame, *“non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331”*. Non essendo considerate cessioni intracomunitarie, i contribuenti forfetari **non sono tenuti ad iscriversi nella banca dati VIES**, né alla compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat.

Prestazioni di servizi

Nel caso di **prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi** la normativa dispone che le stesse rimangono soggette alle **ordinarie regole** trovando la propria disciplina nelle disposizioni previste dagli articoli 7-ter e seguenti del D.P.R n. 633/1972.

Quindi, nel caso di **prestazioni di servizi “generiche” di cui all'articolo 7-ter ricevute da soggetti comunitari**, il contribuente forfetario dovrà:

- **iscriversi al VIES;**
- **assolvere l'Iva integrando la fattura** emessa dall'operatore comunitario con **l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta;**
- **versare l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;**
- **presentare il modello Intra 2-quater.**

Nel caso di prestazioni di servizi “generiche” di cui all'articolo 7-ter **ricevute da operatori economici extra-UE** il contribuente forfetario non sarà tenuto all'iscrizione al VIES e alla presentazione del modello Intra, mentre **dovrà assolvere l'Iva mediante l'emissione di un'autofattura**, oltre che effettuare il **versamento dell'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**.

Nel caso di **prestazioni di servizi “generiche” di cui all'articolo 7-ter rese a soggetti comunitari**, l'operatore italiano contribuente forfetario deve:

- **iscriversi al VIES;**
- **emettere la fattura senza addebito di Iva** riportando la dicitura **“inversione contabile”**;
- **presentare il modello Intra-1 quater.**

Se le medesime **prestazioni di servizi sono rese a soggetti operatori economici extra-UE** il contribuente forfetario non sarà tenuto all'iscrizione al VIES e alla presentazione del modello Intra ma dovrà emettere la **fattura senza addebito di Iva** riportando la dicitura **“operazione non soggetta”**.

Esportazioni, importazioni ed operazioni assimilate

Premesso che l'effettuazione di **esportazioni non costituisce motivo di preclusione all'accesso e/o permanenza nel regime forfetario** (al contrario invece del regime di vantaggio), nel caso in cui vengano effettuate dal contribuente forfetario **importazioni, esportazioni ed operazioni ad esse assimilate** si applicano le **ordinarie regole** contenute negli **articoli 8, 8-bis, 9, 67 D.P.R. del 633/1972**, fermo restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di **acquistare utilizzando il *plafond*** ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettera c) e comma 2 del medesimo decreto.

